

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA FORMATIVA (soggetto promotore)
Istituto Tecnico Superiore Eccellenza Agro-Alimentare Toscana

E

L'AZIENDA (soggetto ospitante)

.....

Matricola n. 2018GL0524 denominato "Tecnico Superiore per la produzione e il marketing dei prodotti del territorio

Durata stage n. ore 800 Ore settimanali n. max. 40 ore

Data inizioData fine.....

L'anno 2021 il giorno nel mese di

TRA

L'Agenzia Formativa Fondazione Istituto Tecnico Superiore E.A.T. – Eccellenza Agroalimentare Toscana con sede in Via Giordania n.227 Grosseto (GR) codice fiscale/p.iva 92084820536 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Sig. Fabrizio Tistarelli nato a Grosseto il 14/08/1964

E

L'Azienda (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in Via
cod.fisc./p.iva..... d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Sig.
.....nato a..... il

Premesso che

il periodo di stage formativo, oggetto della presente convenzione, rientra nel percorso formativo di cui al progetto sopra indicato, a valere sull'avviso di cui al DD 1936/2018 e ss.mm.ii., approvato con DD 9084 del 30/05/2019, cofinanziati dal POR FSE 2014-2020, Asse AOccupazione;

Tenuto conto di quanto previsto:

- dalla Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e s.m.i.;
- dalle vigenti "Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. n° 32/2002" approvate con delibera della Giunta Regionale n. 1179 del 19/12/2011

Mod convenzione stage

e s.m.i.;

- dalla circolare n. 52 del 09/07/99 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Ufficio Centrale per l’Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori – nella quale si precisa che gli stage effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attività di formazione professionale nell’ambito dei progetti co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo, non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale 25 Marzo 1988 n° 142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento, poiché lo stage in ambito corsuale, costituisce semplicemente un modulo - peraltro di durata assai limitata - di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica”;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere presso le sue strutture, dichiarate idonee secondo le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, n. 1 allievi in stage su proposta del “soggetto promotore” e di accogliere gli allievi fornendo loro le necessarie informazioni in materia di sicurezza e salute relative alla struttura ospitante oltre alle altre necessarie misure che si rendessero necessarie in funzione delle attività formative svolte.

A tal riguardo dichiara di avere implementato tutte le misure previste dalle recenti ordinanze e normative relative alle procedure anticovid e si rende fin d’ora disponibile a mettere a disposizione dell’Agenzia Formativa, i protocolli predisposti e di segnalare con tempestività ogni eventuale problematica relativa all’individuazione di eventuali casi sospetti di COVID.

Art. 2

1. Lo stage non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzato alla acquisizione delle capacità, abilità e competenze previste nell’ambito della qualifica e del profilo professionale da conseguire e riveste, quindi, uno scopo esclusivamente formativo e non di produzione aziendale.
2. Durante lo svolgimento dello stage, per il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti dal corso in parola, l’attività è seguita e verificata da un tutore designato dal “soggetto promotore” in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal “soggetto ospitante”. L’incarico di che trattasi si intende revocato con effetto immediato qualora il “soggetto ospitante” non si attenga a detti obiettivi.
3. Per ciascun allievo inserito nell’impresa ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto, allegato alla presente e parte integrante, su carta intestata del soggetto “promotore”, un progetto formativo contenente:

Mod convenzione stage

- il nominativo dell'allievo;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi, modalità di svolgimento dello stage e le attività che vedono coinvolto lo stagista durante il percorso (che devono essere attinenti a quanto già dichiarato nel progetto approvato);
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici e attrezzature) presso cui si svolge lo stage.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento dello stage l'allievo è tenuto a :
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage.
2. Il "soggetto ospitante" consentirà all'insegnante/Tutor del soggetto promotore Dr.ssa Carmela Venditto responsabile dello stage con funzioni di organizzazione e coordinamento, di seguire il processo formativo dell'allievo all'interno dell'azienda e la corretta attuazione del programma di attività concordato.
3. Il "soggetto ospitante" dovrà inoltre controllare la presenza dell'allievo segnalando tempestivamente al soggetto promotore ogni assenza. Allo scopo il "registro di stage" conterrà apposite schede di presenza dove giornalmente l'allievo provvederà ad apporre la propria firma di entrata e di uscita. Parimenti nelle stesse schede di presenza saranno indicate, a cura del "soggetto ospitante", le ore ed il programma svolto.

Art. 4

1. Il "soggetto promotore" ha in atto con l'I.N.A.I.L. la polizza n. 022560700 di assicurazione degli allievi contro gli infortuni sul lavoro, nonché, presso la compagnia assicurativa Groupama Assicurazioni spa la polizza n. 105274273 per la responsabilità civile.
2. L'Agenzia Formativa si impegna a dare comunicazione alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro competenti per territorio in materia di ispezione, del contenuto della presente Convenzione, per ciascun progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento dello stage, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, al fine di consentire a tale struttura di effettuare la necessaria comunicazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi.

Art.5

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art.5, penultimo comma della Legge 845/78.

Luogo e data _____

Letto approvato e sottoscritto

SOGGETTO OSPITANTE

Timbro e Firma

SOGGETTO PROMOTORE

Timbro e Firma
